

(N. 2653)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **TERRACINI, BERGAMINI, BOERI, GASPAROTTO, PALERMO, PORZIO e RIZZO** Domenico

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1952

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto per i reati militari commessi durante lo stato di guerra 10 giugno 1940-15 aprile 1946.

I. - CONDIZIONI GENERALI.

ONOREVOLI SENATORI. — Per i cittadini incorsi in reati militari durante le orrende vicende di una guerra, di cui la prima fase fu, per un primo tempo subita, poscia ripudiata, e infine, ufficialmente rinnegata, e la seconda è stata spesso ancora sofferta fra la casa distrutta e la famiglia abbandonata, affamata e dispersa, da un lato, e, d'altro lato, l'appello corrisposto ad ulteriori sovrumani sacrifici (resi poi in parte infecondi dalle sopravvenute contraddizioni politiche), i provvedimenti di clemenza per reati militari emanati dalla abolita monarchia sono stati limitati; e precisamente (regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, e decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132):

1° amnistia per i soli reati punibili con pena non superiore, nel massimo, a 5 anni, e per i reati di assenza dal servizio in pochi casi specificatamente determinati;

2° condono condizionale di 5 anni della pena detentiva;

3° riduzione della pena a 5 anni e condono condizionale di tale pena per i soli reati di « assenza dal servizio ».

Il decreto presidenziale 1° marzo 1947, n. 92, emanato in occasione del giuramento delle Forze armate alla Repubblica, ha concesso ancora:

amnistia per i soli reati militari punibili con pene non superiori, nel massimo, ai 3 anni;

condono condizionale di 3 anni per i reati che non rientrano in tale amnistia.

Il decreto presidenziale 23 dicembre 1949, n. 930, ha concesso solo un limitato condono, nella misura di un anno, per chi poteva beneficiare dei precedenti decreti di clemenza.

Detti provvedimenti di indulgenza, insufficienti dopo una qualsiasi normale guerra, condotta con univocità di consensi, di direzione e di mèta (i provvedimenti che vennero elargiti dopo la guerra 1915-1918 furono di portata assai più ampia, comprendendo la stragrande maggioranza dei reati militari ed escludendo soltanto i più gravi tra essi), lo appaiono an-

cora più dopo una guerra combattuta nelle singolarissime condizioni suaccennate, aggravate, per giunta, dallo sfacelo delle forze armate dopo l'8 settembre 1943 e dal conseguente venire meno, non sempre ingiustificato, del senso di fiducia nei capi e quindi della disciplina.

Essi si sono, infine, manifestati addirittura iniqui dopo che la Repubblica ha celebrato il suo avvento emanando un provvedimento di larghissima amministrazione per i colpevoli di gravissimi reati politici e politico-militari, puniti in base agli stessi codici penali militari, in virtù del quale sono state perdonate interamente le colpe di quanti, anche militari, hanno commesso reati di tradimento, spionaggio, aiuto e intelligenza col nemico nelle più varie forme e a favore dei tedeschi e dei fascisti mentre il popolo italiano era impegnato nella guerra di liberazione, e persino degli autori della tirannia ventennale e delle immense rovine materiali e morali che questa arrecò alla Nazione (vedi decreto prefettizio 22 giugno 1946, n. 4 e successive disposizioni).

S'impone quindi un atto, che è ormai diventato, più che di clemenza, di *giustizia riparatrice*.

Tale atto, per i reati di natura tipicamente militare, non può trovare limitazioni nella durata della pena. Ciò non solo perchè limitazioni in tal senso non sono state poste all'atto di clemenza su citato per i reati politici e politico-militari, ma, soprattutto, perchè le pene inflitte in guerra per i reati militari sono irrogate ubbidendo a tragici e disumani stati di necessità, tanto più pressanti quanto più si è vicini alla linea di fuoco e quanto più terribili sono le situazioni locali; mentre, in pace, nel restituire alla società chi mancò, deve presiedere al giudizio delle azioni commesse soltanto il criterio della pericolosità sociale.

Devesi poi usare la massima larghezza per i reati tipicamente militari commessi durante la guerra anche perchè, nella stragrande maggioranza dei casi, questi reati sono prodotti da moventi occasionali e raramente rivelano nell'agente malvagità d'animo o gli altri abietti sentimenti che sono ritenuti i sintomi più importanti della pericolosità sociale. In generale può fondatamente ritenersi che gli autori di reati prettamente militari, se restituiti alla vita

normale, non saranno individui pericolosi, ma cittadini che sapranno ritrovare, nella nuova situazione del nostro Paese, il loro onesto posto di lavoro, contribuendo alla ricostruzione della Patria; mentre la loro ulteriore permanenza nelle carceri, o anche il limitato beneficio del condono, anche se totale della pena, (ma revocabile per successive condanne anche di minima entità), non solo non porterebbe alcun vantaggio alla società e sarebbe difficilmente giustificabile, ma porrebbe gravissimi e spesso insormontabili ostacoli al reinserimento nella vita del nostro popolo di un notevole numero di cittadini.

Per i reati tipicamente militari commessi durante la guerra nel periodo 1940-1943 si deve ancora osservare che lo Stato democratico, sorto dalle rovine dell'infesta dittatura fascista, non può coerentemente insistere nella punizione di fatti verificatisi nel corso di un evento al quale con atto solenne del suo Governo esso aveva posto prontamente fine, considerandolo di terribile pregiudizio al Paese per combattere poi strenuamente contro i suoi fautori e i loro alleati.

Premesse queste considerazioni generali, qualche cenno deve essere fatto su alcuni aspetti dei reati militari commessi successivamente e a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943.

Lo sfacelo delle forze armate, che ebbe luogo in quei giorni, impedisce una valutazione completa delle responsabilità dei singoli in ordine alle intercorse eventuali violazioni della legge penale. È assai difficile infatti stabilire se le responsabilità degli eventi ascritti a singole persone non debbano addebitarsi invece alla situazione allora creatasi o non debbano farsi risalire a responsabilità maggiori, dei capi politici o militari.

Questi fatti, quindi, se non sono attribuiti a persone che avevano posizioni e doveri di comando, debbono essere coperti dal manto del perdono.

Ed ancora: nella parte occupata dai nazifascisti, i comandi tedeschi e i loro alleati fascisti emanavano bandi per costringere i cittadini a prestare il servizio militare alle loro dipendenze. Vi furono anche casi di arruolamenti volontari e di creazione di milizie speciali. Tutti coloro che comunque appartennero

a queste formazioni — che dovevano considerarsi ad ogni affetto nemiche e che si posero contro lo Stato legittimo — vennero meno indubbiamente ai loro doveri di fedeltà verso lo Stato legittimo. Tuttavia, dopo la liberazione, solo una parte di essi venne sottoposta al giudizio dei tribunali comuni e militari e, precisamente coloro che avevano *efficacemente* aiutato il nemico, che avevano commesso atti diretti a favorirlo, o che avevano commesso durante il loro servizio reati di natura comune. Gli altri, cioè la massa, considerandosi che si trattava di un fenomeno collettivo e che i singoli avevano agito obbedendo a inumane situazioni di costrizione fisica e morale, non vennero sottoposti ad alcun giudizio. Successivamente, anche per i veri collaborazionisti, fu emanato, è troppo noto, un larghissimo provvedimento di amnistia e condono del quale fruiro perfino i maggiori responsabili del disastro militare e della continuazione della guerra nel nostro Paese, nonchè molti che avevano commesso gravi violenze e atrocità.

Ben diversa, invece, fu la sorte riservata ai militari che si trovavano nell'Italia liberata. Dopo l'armistizio, a mezzo di bandi, vennero richiamati alle armi tutti i militari delle classi ancora in grado di prestare il servizio militare, e cioè dal 1914 al 1924. La massima parte dei chiamati aveva già prestato servizio militare e molti di essi si trovavano da più di 6 anni alle armi. Moltissimi avevano partecipato alle varie campagne di Africa, Russia, Albania, Grecia, Jugoslavia e ancora si trovavano in questi territori quando vi furono sorpresi dall'annuncio dell'armistizio. Scioltisi i loro reparti, cercarono allora con ogni mezzo di sfuggire alla cattura dei nazifascisti, e, quasi sempre con fortunate e rischiose vicende, tentarono di raggiungere il suolo della Patria e di ricongiungersi con le famiglie che da anni avevano lasciato. Intanto il perdurare della guerra, le distruzioni operate dai bombardamenti, la divisione del Paese, e anche le contraddizioni politiche dell'epoca rendevano quanto mai penosa l'esistenza per le popolazioni dell'Italia meridionale, dove molti territori erano, di fatto, isolati per la mancanza di strade e comunicazioni, la rottura dei ponti e la inefficienza delle ferrovie. I soldati che ritornavano alle loro case, dove spesso trovarono che la morte aveva portato via qualcuno dei propri cari e dove,

quasi sempre, mancavano le braccia capaci di dare il sostentamento alla famiglia, iniziarono allora un'opera faticosa di ricostruzione. Molti si posero a disposizione degli alleati o addirittura alle dirette dipendenze di questi ultimi; altri attesero da soli alla ricostruzione dei propri campi e del proprio focolare. Ma tutti erano disorientati dagli avvenimenti politici.

Non vi è da stupirsi che gli sforzi che si incominciavano intanto a fare per la ricostruzione delle nostre forze armate incontrassero le più gravi difficoltà sia in questi fattori soggettivi come in altri obiettivi, quali la mancanza di locali, di quadri, di mezzi, di indumenti e di armi.

Si aggiungano infine i perniciosi effetti che, ad intralciare i generosi sforzi di coloro che lavoravano per la formazione di un esercito che combattesse a fianco degli alleati per la liberazione del nostro Paese, venivano dall'azione di alcune fazioni politiche, che, con i più speciosi e spesso demagogici pretesti, si opponevano alla nobile intrapresa creando in una parte del Paese la sensazione della inutilità della nostra partecipazione alla guerra di liberazione.

Nè si dimentichi che i bandi di richiamo alle armi non giunsero in vari Comuni, a causa della mancanza di comunicazioni, cosicchè molti non vennero neppure a conoscenza delle chiamate. Coloro che si presentavano erano poi molto spesso rimandati alle loro case in attesa di altri ordini. Altri venivano inviati in campi affluenza, nei quali mancava l'indispensabile. È noto l'esempio del campo Astroni, in provincia di Napoli, nel quale, per molteplici attestazioni, difettavano il cibo, gli indumenti, l'assistenza, e dove d'inverno i militari erano costretti a dormire privi di coperte, sotto le tende e in terreni acquitrinosi.

Era inevitabile che, in queste condizioni, dovessero verificarsi larghi fenomeni di assenteismo, e cioè mancanze alle chiamate e diserzioni. Ma è anche evidente che, in moltissimi casi, questi fatti si dovettero a cause in cui ben poco entra la cosciente volontà dei soggetti. Si tratta qui di fenomeni di massa, determinati da fattori superiori alla volontà dei singoli. Tuttavia vennero implacabili e innumerevoli le denunce: a decine, forse a centinaia di migliaia. Mai un simile fenomeno si era verificato! E le denunce hanno continuato a per-

venire, man mano che venivano accertati i fatti personali con minuziosità esasperate; e ancora oggi, a distanza di tanti anni, i distretti militari denunciano i militari delle Province meridionali che non si sono presentati dopo l'8 settembre 1943!

Si tratta di una massa enorme di persone che, nella maggior parte, ha servito onorevolmente la Patria in tutti i momenti in cui questa ha avuto bisogno di loro, partecipando a varie guerre e campagne, e spesso con molti anni di servizio militare al loro attivo. Ed essi restano amaramente stupiti nel constatare come i loro meriti siano tutti obliati mentre sono deferiti ai tribunali militari per fatti di cui a buon diritto non si ritengono colpevoli.

Orbene, in relazione a questi fatti, che furono il prodotto della tragedia attraversata dal nostro Paese in quegli anni, si è disposto soltanto il condono della pena a favore di coloro che non abbiano determinati precedenti penali e che, comunque, possano dimostrare che il loro stato di irregolarità nei confronti del servizio militare è cessato prima della data di entrata in vigore del decreto di indulto, che risale al 1946.

Ma il condono comporta il procedimento penale e la conseguente condanna. E, in caso di reato successivo, il condono è revocato. Inoltre la condanna, anche se la pena è condonata, viene iscritta nel certificato penale e costituisce un serio ostacolo per la realizzazione delle più oneste aspirazioni dei colpiti, spesso la impossibilità ad ottenere un lavoro o un impiego.

La condanna condonata, infine, costituisce pur sempre un riconoscimento di responsabilità penale, mentre, nelle condizioni in cui i fatti si svolsero, e che più sopra si richiamarono succintamente, la volontà e l'iniziativa degli uomini erano condizionate da fattori estranei, potenti e spietati, che spesso le costringevano a percorrere vie diverse da quelle che pur avrebbero voluto seguire. Nè, prima di irrogare la condanna, le responsabilità dei singoli vengono seriamente vagliate, perchè, data la massa dei procedimenti, si prescinde da ogni indagine istruttoria; e le condanne vengono pronunciate, nel maggior numero dei casi, con decreto penale, istituto sul quale tra breve faremo alcune considerazioni.

* * *

La stridente differenza tra il trattamento riservato alle colpe di coloro che comunque in un determinato momento si posero contro lo Stato legittimo e a quelle di chi venne sopraffatto dagli eventi, più grandi di ognuno e di tutti, rende doverosa e urgente la adozione di un tale provvedimento di amnistia che definitivamente estingua ciò che dalla coscienza popolare non è ormai più considerato come una colpa e contro cui non si sente affatto la esigenza di una punizione.

D'altra parte l'applicazione dei precedenti decreti di amnistia e indulto per i reati militari — alla cui emanazione non ha presieduto un unitario criterio di elaborazione e coordinazione — ha rivelato una serie di inconvenienti e di sperequazione di trattamento nei riguardi dei militari rei di reati militari, che non possono essere giustificate da alcun serio motivo e contribuiscono a rendere ancor più palese la necessità di un provvedimento generale di clemenza per questa categoria di infrazioni.

Tra i più gravi inconvenienti meritano di essere segnalati i seguenti:

1° in virtù del decreto 29 marzo 1946, n. 132, viene concessa amnistia soltanto per i reati punibili con pena non superiore a 5 anni — termine assolutamente minimo, se si pensa alle elevate pene stabilite dalla legge per i reati militari in tempo di guerra — e viene altresì concessa l'amnistia per i reati di assenza dal servizio (esclusi solamente quelli di diserzione con passaggio al nemico dopo il 13 ottobre 1943) per coloro che si siano presentati spontaneamente alle armi o abbiano partecipato alla guerra partigiana entro il 1° maggio 1945.

È avvenuto così che, mentre quei militari che sono rimasti nello stato di diserzione anche durante tutto il periodo della guerra conclusasi l'8 settembre 1943 ma si sono ripresentati, anche senza partecipare ad azioni di guerra, avendo obblighi di servizio militare, entro il 1° maggio 1945, possono beneficiare dell'amnistia, questa non è concessa a coloro che abbiano disertato anche per un solo giorno prima dell'8 settembre 1943 e non abbiano avuto in se-

guito modo od occasione di ripresentarsi durante il periodo della guerra di liberazione;

2° l'esclusione dal beneficio di reati esclusivamente militari, che sono, in genere, di gravità minore della diserzione (sbandamento in combattimento, violata o forzata consegna, abbandono di posto, ecc.) porta alla conseguenza che, mentre il disertore può, allo stato attuale, in taluni casi beneficiare dell'amnistia, ne è escluso, negli stessi casi, chi abbia, ad esempio, una volta tanto violato la consegna, pur avendo sempre continuato a compiere il suo servizio.

3° durante la guerra fascista non tutto il territorio nazionale, ma soltanto alcune zone del nostro Paese — e non sempre per considerazioni di natura militare, ma anche per motivi di carattere politico-amministrativo (ad esempio lo stato di guerra era stato dichiarato sin dall'inizio per la città di Roma, pur essendo essa assai lontana dai teatri di operazione) — vennero dichiarate in stato di guerra, e pertanto solo in queste vigeva la legge di guerra. Si è così verificato questo assurdo che gli stessi reati, se commessi nelle zone dichiarate in stato di guerra, venivano giudicati in base al Codice penale militare di guerra, mentre, se commessi nelle zone non soggette a giurisdizione di guerra — e tuttavia in analoghe condizioni di servizio, di disciplina e di pericolo da parte dei militari — si vedevano applicato il Codice penale militare di pace. Ne consegue che, se sanzionati dalla legge di pace, questi reati in larga parte possono ora beneficiare dell'amnistia, che invece non possono godere se furono commisurati alla legge di guerra che dispone pene più elevate;

4° la legge penale militare di guerra venne estesa dopo il 25 luglio 1943 a tutto il territorio nazionale, e continuò a imperare in Italia con tutto il suo rigore fino al 15 aprile 1946, e cioè per ben un anno dopo la fine delle ostilità, quando ormai era di fatto venuta meno la necessità della sua applicazione;

5° poichè il vigente Codice penale militare di guerra è entrato in vigore il 1° ottobre 1941, i reati commessi prima di tale data sono stati giudicati in base ai codici penali militari per

l'Esercito e per la Marina del 1869, che per molti reati prevedevano pene assai minori — specialmente per quello di diserzione — in molti casi comprese nei limiti stabiliti per l'applicazione dei precedenti decreti di amnistia. Ciò crea altre sperequazioni e disparità di trattamento, che non sono giustificabili con ragioni logiche e plausibili. Questo rilievo induce poi a un'altra considerazione: i nuovi codici penali militari, specialmente per i reati commessi in tempo di guerra, contengono pene severissime, onde ben pochi sono compresi nel limite massimo di 5 anni preveduto per l'applicazione dell'amnistia, mentre tale limite, riferito ai reati comuni, ne comprende una notevolissima parte. Non si può ignorare che i nuovi codici militari furono promulgati dal fascismo in piena guerra, per costringere in una ferrea disciplina le truppe, allo scopo di isolarle dall'atmosfera di crescente santa esasperazione che sempre più levava la Nazione contro la criminosa politica d'avventure del regime;

6° le condanne inflitte dai tribunali di guerra mobilitati, che erano la maggior parte dei tribunali di guerra, e da quelli straordinari non potevano essere gravate da alcun ricorso ed erano immediatamente esecutive. Si riscontra, quindi, un'altra causa di profonda disparità di trattamento tra condanne inflitte da tribunali in zone non dichiarate in stato di guerra e da tribunali militari territoriali, contro cui poteva proporsi gravame al tribunale supremo militare, e quelle inflitte da altri tribunali di guerra contro cui non poteva proporsi ricorso. Sperequazione tanto più grave se si pon mente che le condanne inflitte dai tribunali di guerra in vari casi non rispondevano alle esigenze di sostanziale giustizia per la difficoltà di compiere la necessaria istruttoria, per l'impreparazione dei collegi e degli stessi organi tecnici (pubblici ministeri e giudici istruttori e relatori erano spesso scelti per necessità anche tra ufficiali aventi ben scarsi requisiti di capacità giuridica) ecc. ecc.. Nè, dopo questa guerra, come si fece dopo altre guerre, sono state emanate leggi per consentire, in casi da determinarsi con legge, la « revisione speciale » delle sentenze pronunciate dai tribunali di guerra non suscettibili di ricorso, e cioè un nuovo completo giudizio. L'amnistia è in questi casi l'unico rimedio alle profonde ingiu-

stizie che quelle sentenze possono contenere. Tuttavia, poichè questo nostro progetto considera solo i reati tipicamente militari, rimane sempre il problema delle condanne emesse per reati comuni o per reati militari aventi anche contenuto di reati comuni (esempio: insubordinazione con omicidio) da tribunali di guerra mobilitati e da tribunali straordinari. A parer nostro per tali condanne si impone il rimedio di una speciale revisione; ma si tratta di questione che, esulando dai fini di questa proposta, dovrà essere ripresa in altra sede;

7° il provvedimento di amnistia per i procedimenti sospesi e le pene differite, emanato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 460, estensibile anche ai reati militari, non ha annullato le sperequazioni accennate; anzi, in un certo senso le ha accentuate.

Infatti quel decreto, ispirandosi al criterio di indulgere per certi reati al solo scopo di sfoltire gli uffici giudiziari da vecchi procedimenti sospesi a causa della guerra, ha creato una stridente disparità verso coloro che erano già stati giudicati con sentenza definitiva e non avevano ottenuto in passato il beneficio del differimento della sospensione della esecuzione della pena.

In sostanza, in virtù di tale decreto, l'applicabilità o meno della causa estintiva del reato è dovuta soltanto a una circostanza meramente casuale (il mancato svolgimento del giudizio durante la guerra) e non a criteri sostanziali di clemenza;

8° considerazioni particolari scaturiscono dall'esame delle disposizioni concernenti l'applicazione dell'istituto del decreto penale per i reati di assenza dal servizio.

Nella nostra legislazione penale, sia comune che militare, il decreto penale ha una sfera di applicazione limitatissima; per i reati militari, in particolare, il decreto, per l'articolo 382 Codice di procedura militare penale può essere emesso soltanto per i reati punibili *con pena non superiore, nel massimo, a un anno*. La ragione essenziale della ristrettezza dell'ambito di applicazione del decreto penale consiste nel fatto che, prescindendosi con questo mezzo eccezionale di giustizia, non ammesso nei precedenti Codici militari, dai fondamentali prin-

cipi del diritto processuale penale, e soprattutto da quelli del contraddittorio e dell'oralità (non è necessario neppure l'interrogatorio dell'imputato e non ha luogo il dibattimento), vengono meno quelle minime garanzie che sono poste dalle leggi vigenti per assicurare l'accertamento della verità e per le quali la sentenza del giudice è il frutto del suo libero convincimento, alla stregua delle prove liberamente ricercate, offerte e valutate.

In virtù invece dell'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 164, il decreto penale può essere emesso per tutti i reati di assenza dal servizio, commessi sino alla data della sua entrata in vigore, per i quali possa applicarsi il condono della pena.

A parere nostro l'esigenza di definire migliaia di procedimenti penali per diserzione non può però giustificare la violazione del diritto fondamentale dei cittadini di essere giudicati con le dovute garanzie. Ed è veramente strano che questa norma sia tuttora applicata, benchè, riacquistata dal Paese per certi aspetti la normalità, più fortemente si senta la esigenza di una completa giustizia, tanto più ardua a ottenersi trattandosi di giudicare fatti ormai remoti, sul cui verificarsi, come si è visto, incisero sicuramente molti fattori estranei alla volontà degli agenti. Ciò vale specialmente per il reato di diserzione, così grave in sè e per le conseguenze che ne derivano da non tollerare la rinuncia ad alcuno dei mezzi suggeriti dalla legge processuale penale per l'esatta valutazione dei fatti, tanto più se verificatisi negli ultimi anni della guerra per i quali, date le circostanze, sono stati facili gli errori nella compilazione delle denunce, ancora più agevolati dallo stato di disordine, a causa degli eventi bellici, regnante negli uffici amministrativi e nei comandi militari.

In definitiva: il giudizio per decreto costituisce una rinuncia da parte dello Stato a perseguire nell'interesse generale la retta attuazione della legge penale, adagiandosi esso invece nell'acquiescenza del condannato, che spesso non propone opposizione o per ignoranza, o per mancanza di mezzi, o per la contingente soddisfazione di non dover espiare la pena, sia pure ritenuta ingiusta.

Dalle considerazioni svolte emerge che un decreto di ampia amnistia per i reati tipica-

mente militari risponde alle tre fondamentali esigenze di:

non fare gravare su molti cittadini le dolorose conseguenze di un fatto di natura militare verificatosi nel corso di una guerra svoltasi in condizioni morali e materiali eccezionali;

eliminare la stridente disparità del trattamento di clemenza fatto per reati ben più gravi e con conseguenze ben più dannose, quali quelli di natura politica e politico-militare;

riparare a sperequazioni ingiustificate e molto gravi e a deficienze nella retta amministrazione della giustizia cui ha dato luogo l'applicazione dei recenti decreti di clemenza per reati militari e del decreto legislativo concernente il decreto penale per i reati di assenza dal servizio.

II. — ESAME DEI SINGOLI ARTICOLI.

Articolo 1. — Concessione di amnistia.

Con questo articolo viene concessa amnistia per tutti i reati militari, indipendentemente dalla specie e dalla durata della pena, commessi dal 10 giugno 1940 sino alla data del 15 aprile 1946.

I termini stabiliti nel decreto coincidono con l'inizio e la cessazione dello stato di guerra.

Per i reati di assenza dal servizio (diserzione e mancanza alla chiamata) iniziati prima della data di cessazione dello stato di guerra, sembra, però, necessario estendere l'applicazione del beneficio anche ai casi di assenza prolungatisi dopo la fine dello stato di guerra, in analogia, del resto, a quanto è stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, concernente il condono per i reati di assenza dal servizio. Per questa disposizione il condono è concesso, indipendentemente dalla cessazione della permanenza, purchè il colpevole, alla data del decreto, non abbia obblighi militari o, se tali obblighi abbia, purchè si presenti entro un dato termine.

Trattandosi di reati permanenti, per cui, finchè dura l'assenza illegittima dal servizio, permane sempre il reato, moltissimi reati sa-

rebbero esclusi dal beneficio se per essi il termine finale fosse fissato alla data di cessazione dello stato di guerra. Invero, molti di coloro che, a tale data, si trovavano in posizione militare irregolare, non sono stati indotti, dopo la cessazione dello stato di guerra, a regolarizzarla. Anzi, essendo ormai venuti meno, con la fine della guerra e il congedamento delle classi richiamate, gli obblighi militari, molti ritengono in buona fede che da quella data la loro posizione militare fosse definitivamente sanata.

Onde sembra massimamente opportuna la disposizione del secondo comma per la quale il beneficio non si applica soltanto a coloro che, avendo attualmente obblighi di leva, non si presentano entro un certo termine per adempierli, a nulla rilevando la mancata presentazione degli altri per i quali è cessato ogni obbligo militare attuale.

Art. 2. — Esclusioni dall'amnistia.

Le esclusioni dal provvedimento di amnistia contenute in questo articolo sono state limitate ai reati tipicamente militari di particolare gravità, ovvero a reati militari per i quali, non avendo caratteristica di reati tipicamente militari perchè costituiscono violazione di doveri sanzionati anche dal Codice penale comune, si ritengono sufficienti i benefici già concessi con precedenti decreti di clemenza.

In virtù dell'enumerazione contenuta nell'articolo 2 l'amnistia non si applica:

1° ai reati non colposi contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato (lettera *a*), tenuto conto che, trattandosi di reati di natura politico-militare, hanno già provveduto i precedenti decreti di amnistia ed indulto, e tenuto conto altresì che si tratta di figure delittuose cui corrispondono analoghe figure nel Codice penale comune;

2° ai reati non colposi commessi dal comandante contro il servizio militare in pace od in guerra, puniti con pena detentiva superiore nel massimo a dieci anni o con pena più grave (lettera *b*), tenuto conto della particolare rilevanza, in relazione alla responsabilità del soggetto attivo, delle violazioni commesse e del danno da esse derivato, nonchè

della gravità delle pene, ed inoltre, per analoghe ragioni, per il loro carattere di violazioni di doveri comuni ai reati di distruzione e sabotaggio di opere militari nelle ipotesi più gravi;

3° ai reati contemplati dal Codice penale militare, ma aventi però anche carattere di reati *comuni*, quali i reati di insubordinazione con violenza e di violenza contro inferiori e altre figure affini, nelle ipotesi aggravate di lesioni gravi o gravissime o di omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale (lettera *c*); e ai reati di peculato, di malversazione militare e a quelli militari contro il *patrimonio* (lettera *d*); e di inadempimento e frode nelle forniture militari (lettera *e*);

4° i precedenti decreti escludevano genericamente dall'amnistia tutti i reati contro le leggi e gli usi di guerra. Questa eccessiva restrizione non sembra giustificata, poichè vi sono reati, anche di questa categoria, per cui non vi sono ragioni sufficienti per escluderli dal beneficio, sia tenuto conto della entità del reato che della quantità della pena. Per questo si è anche per questi reati seguito il criterio di escludere solo quelli che appaiono più gravi e non meritevoli di speciale clemenza per la particolare malvagità degli agenti, per il loro carattere di reati comuni, o per altre ragioni. Pertanto restano esclusi i reati contro le leggi e gli usi di guerra consistenti in atti illegittimi od arbitrari di ostilità, data la loro natura di reati che investono più direttamente le relazioni internazionali e a causa della loro gravità, tranne nei casi più lievi punibili con pena non superiore nel massimo a 5 anni (lettera *f*), nonchè i reati di omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, di lesioni gravi o gravissime, di saccheggio, di incendio, di distruzione in paese nemico, di busca aggravata (lettera *g*), di violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario (lettera *h*).

Per analoghe ragioni non vengono compresi i reati di violenze da parte del prigioniero di guerra contro i militari dell'Esercito italiano nella ipotesi aggravata di omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, e di lesioni gravi o gravissime (lettera *i*), di sevizie e maltrattamenti verso prigionieri e di violenza verso

prigionieri nella ipotesi aggravata di omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o di lesioni gravi o gravissime (lettera *l*); e, infine, i reati di requisizioni, prestazioni o contribuzioni arbitrarie nella ipotesi aggravata di aver commesso il fatto a fine di lucro ovvero con violenza e minaccia (lettera *m*).

È sembrato, da ultimo, opportuno escludere dall'amnistia, come già ha fatto l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, i reati di diserzione con passaggio al nemico, commessi dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, attesa la particolare gravità e natura del reato, e taluni reati di perdita di navi da parte di piloti non militari (articolo 252, primo e secondo comma, e 257, primo comma, del Codice penale militare di pace), tenuto conto, altresì, delle gravissime pene comminate dalla legge e della grande rilevanza della responsabilità degli autori delle violazioni.

L'ultimo comma dell'articolo 2 contempla una regola costantemente contenuta nei precedenti decreti di amnistia circa il computo delle pene.

Art. 3. — Esclusioni dall'amnistia di reati preveduti da Codici e leggi abrogate.

Gli abrogati Codici penali militari per l'Esercito e la Marina hanno imperato sino al 1° ottobre 1941, data di entrata in vigore dei Codici attuali e anche oltre, in taluni casi di applicazione della legge più favorevole (articolo 2 Codice penale). Occorre quindi tener conto anche di essi e delle altre leggi penali militari abrogate, applicate durante lo stato di guerra.

Il primo comma dell'articolo 3 contiene una disposizione di ordine generale in base alla quale l'amnistia concessa con l'articolo 2 si estende automaticamente ai reati corrispondenti preveduti dalle leggi e dai Codici abrogati. Con l'espressione « corrispondente » si intende riferirsi a quelle figure di reati che abbiano caratteri comuni nella parte costituita dal precetto della norma penale. Dal confronto delle disposizioni penali dei vecchi e dei nuovi Codici, infatti, si rileva che la struttura di molti reati, sia pure con varie modificazioni,

è analoga, talchè l'applicazione della disposizione non presenterà difficoltà per l'interprete.

Il secondo comma dell'articolo 3, uniformandosi al criterio fondamentale del decreto, di concedere amnistia soltanto ai reati tipicamente militari, esclude quei reati di natura comune che i Codici abrogati, che avevano carattere di leggi integrali per le Forze armate, prevedevano, e che invece i nuovi Codici, che si ispirano al criterio della complementarietà, non contemplano, rinviando per essi al Codice comune.

È evidente che, per escludere tali reati, che sono specificatamente indicati nel secondo comma, occorre una norma apposita, perchè, diversamente, essi sarebbero compresi nel beneficio.

Art. 4. — Rinunzia all'amnistia.

Con l'articolo 4 si stabilisce, conformemente ai precedenti decreti 29 marzo 1946, n. 132 e 22 giugno 1946, n. 4, che l'imputato può rinunciare all'amnistia.

Allo scopo di consentire l'effettivo esercizio di questo diritto, si è aggiunto che il giudice non può pronunciare la declaratoria di amnistia prima del decorso di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e di novanta giorni, se l'imputato si trovi fuori del territorio della Repubblica.

Si è introdotto altresì il principio che il giudice debba applicare l'amnistia, anche in casi di rinunzia al beneficio, qualora ritenga di non potere assolvere l'imputato, non sembrando giusto di pronunciare condanna contro l'imputato che in buona fede abbia ritenuto di poter meritare la completa assoluzione e si sia preoccupato delle conseguenze morali e giuridiche che pur derivano dall'amnistia.

Art. 5. — Condono.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 prevedono la commutazione della pena di morte col mezzo della fucilazione alla schiena e di quella dell'ergastolo in quelle, rispettivamente, di anni trenta e ventiquattro di reclusione, e la commutazione della pena di morte col mezzo della fucilazione nel petto in quella di anni quindici di reclusione militare.

Questa norma si applica, evidentemente, ai reati esclusi dall'amnistia.

Si osserva che il decreto-legge 29 marzo 1946, n. 132, di amnistia e indulto per i reati militari, mentre ha previsto (articolo 4) la commutazione della pena di morte per i reati di assenza dal servizio, nulla ha disposto per altri reati militari punibili con la pena suddetta o con quella dell'ergastolo.

I successivi commi dell'articolo 5 stabiliscono la norma generale che, nel caso in cui non può essere concessa amnistia, si applica il condono della pena nella misura di 5 anni, ridotta ad anni due per coloro che possono beneficiare di condoni precedenti.

Art. 6. — Esclusioni dal condono.

Nell'articolo 6 sono previsti i casi di esclusione dal condono.

Si è seguito il criterio di escludere dal condono i reati che hanno per elemento obiettivo la violenza quando questa consiste nell'omicidio consumato, in analogia a quanto stabilito dai vari decreti di amnistia ed indulto che escludono da ogni beneficio l'omicidio consumato, e quelli che hanno carattere di reati prevalentemente comuni i quali già hanno beneficiato dei precedenti decreti, o che hanno particolari riflessi internazionali.

La norma della lettera d), di ovvia evidenza, poggia sulle stesse ragioni formulate per le disposizioni dell'articolo 3.

Art. 7. — Esclusioni dall'amnistia e dal condono.

La disposizione dell'articolo 7, che esclude da ogni beneficio gli appartenenti alle forze armate germaniche, che, dopo l'8 settembre 1943, abbiano commesso reati contro le leggi e gli usi di guerra, non ha bisogno di particolare commento ispirandosi al sacrosanto principio che non è ammissibile alcuna clemenza ai criminali tedeschi per fatti commessi durante l'invasione del nostro Paese. Si è ritenuto inutile inserire espressamente l'esclusione anche dei reati di collaborazionismo col tedesco invasore, preveduti dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 29 luglio 1944, n. 159, sia perchè questi reati, sebbene puniti a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra, non sono da ritenersi, secondo il parere più volte espresso dalla Cas-

szazione, reati militari; sia perchè i precedenti decreti di amnistia e condono per reati militari, pur senza esplicita disposizione, non vennero ad essi applicati. D'altra parte costesti reati hanno già goduto di amplissime misure di clemenza, e sarebbe enorme la pretesa di riconoscere loro nuovi benefici non ad essi specificatamente diretti.

Art. 8. — Precedenti penali e giudiziari.

Nella prima parte dell'articolo si stabilisce che i benefici si applicano a tutti coloro che non abbiano riportato, alla data del commesso reato, condanne superiori, nel complesso, a dieci anni. Trattandosi di reati tipicamente militari i quali, come si è detto, non rivelano di per sè stessi pericolosità sociale in chi li ha commessi, è sembrato giusto stabilire questo limite non troppo ristretto. Esso, però, deve riportarsi alla data del commesso reato e non a quella del decreto, sembrando il criterio adottato più giusto in relazione alla speciale natura delle violazioni.

Il condono non viene subordinato ad alcuna condizione, poichè nessun interesse vi è alla punizione di coloro che commettono, dopo l'ottenuto beneficio, reati che in genere sono di natura comune, e che sono ispirati a motivi profondamente diversi di quelli tipicamente militari per cui è stato concesso il beneficio e con i quali non si può stabilire nessuna reale connessione.

Per effetto dei decreti sin qui emanati avviene, purtroppo, che basta una minima violazione della legge penale per revocare condoni di pene per reati militari di lunga durata, inflitte nelle note condizioni di tempo e di luogo. Questo grave inconveniente viene evitato con la concessione incondizionata del beneficio.

Nel capoverso si stabilisce, tra l'altro, che nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle pene riportate per reati esclusivamente militari, cioè per quei reati che, in tutto o in parte, non sono stati preveduti come reati dalla legge penale comune (articolo 37 Codice penale militare di pace).

Analogha disposizione, ma limitata ai soli reati di assenza dal servizio, è contenuta nell'articolo 8 del decreto luogotenenziale 29 marzo

1946, n. 132. È sembrato giusto estenderla a tutti i reati esclusivamente militari, non essendovi ragioni serie per circoscriverla ai soli reati di assenza dal servizio, che, tra quelli esclusivamente militari, sono indubbiamente i più gravi (1).

L'articolo prevede che possano beneficiare del decreto anche i delinquenti abituali. Non vi è, infatti, motivo per escludere questa categoria che, ad esempio, continua tuttora a trascinare la pesante catena dell'espiazione di lunghe pene inflitte per reati di diserzione di breve durata commessi durante la guerra.

Purchè non si superi il limite di dieci anni, tenuto sempre conto della particolare natura dei reati tipicamente militari, sembra equo che vengano coperte col manto del perdono anche queste pene, la cui espiazione non costituisce alcuna seria utilità per l'individuo e la società.

Art. 9. — Latitanti.

La disposizione dell'articolo 9 ricalca analoghe disposizioni contenute per i latitanti in tutti i precedenti decreti di amnistia e condono, per cui essa non ha bisogno di particolare commento.

Art. 10. — Reati in danno delle Forze armate alleate.

Con l'articolo 10 si estendono ai reati militari commessi a danno delle Forze armate alleate e dei loro appartenenti i benefici concessi dai precedenti decreti di amnistia ed indulto.

La ragione della disposizione consiste nel fatto che, essendo i reati contro il patrimonio e altri reati esclusi dai benefici concessi con il decreto in esame, soprattutto perchè per tali reati sono stati ritenuti sufficienti i benefici concessi con precedenti decreti, è sembrato giusto estendere questi ultimi ai medesimi reati commessi a danno delle Forze armate alleate o dei loro appartenenti non compresi nei precedenti decreti di clemenza, essendo venuto meno l'interesse che ne consigliava la esclusione.

(1) L'eccezione è estesa ai reati di disobbedienza e insubordinazione con insulti e minacce, per la natura squisitamente militare di queste violazioni.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Concessione di amnistia).

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati militari commessi dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946.

Art. 2.

(Reati di assenza dal servizio).

Per i reati di assenza dal servizio l'amnistia si applica anche se la permanenza non sia cessata al 15 aprile 1946, purchè l'imputato o il condannato, alla data di entrata in vigore di questo decreto, non abbia ancora l'obbligo di compiere il servizio di ferma; ovvero, nel caso che tale obbligo sussista, se si presenta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questo decreto se residente in Italia, ed entro sei mesi, se è residente all'estero, ad una Autorità militare o consolare italiana.

Art. 3.

(Esclusione dall'amnistia).

Sono esclusi dall'amnistia:

a) i reati contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato;

b) i reati non colposi contro il servizio militare o contro il servizio di guerra di cui il soggetto attivo sia il comandante, preveduti, rispettivamente, dal capo primo del titolo secondo del libro secondo del Codice penale militare di pace e dai capi primo e secondo del titolo terzo del libro terzo del Codice penale militare di guerra;

c) i reati di insubordinazione con violenza e di violenza contro inferiori, se la violenza consiste in omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in lesioni gravissime e gravi;

d) i reati di peculato e di malversazione militare, e quelli militari contro il patrimonio;

e) i reati di inadempimento e frode in forniture militari;

f) i reati di abuso di mezzi per nuocere al nemico, preveduti dagli articoli 174, 175, 176, 177, 180 e 182 del Codice penale militare di guerra;

g) i reati di violenza, di saccheggio, di incendio o distruzione in paese nemico, di busca aggravata, nelle ipotesi prevedute, rispettivamente, dagli articoli 185, secondo e terzo comma, 186, 187, secondo e terzo comma, del Codice penale militare di guerra;

h) i reati non colposi di violazione di doveri verso infermi, feriti, naufraghi e morti, e verso il personale sanitario, preveduti dal capo quarto del titolo quarto del libro terzo del Codice penale militare di guerra;

i) i reati di violenza del prigioniero di guerra contro militari dello Stato italiano, nelle ipotesi prevedute dall'articolo 200, secondo e terzo comma, del Codice penale militare di guerra;

l) i reati di sevizie o maltrattamenti verso prigionieri di guerra e di costringimento di prigionieri di guerra, nelle ipotesi prevedute, rispettivamente, dagli articoli 209 e 212, ultima parte, del Codice penale militare di guerra;

m) i reati di prestazione e requisizione aggravati, nelle ipotesi prevedute dall'articolo 224, secondo e terzo comma, del Codice penale militare di guerra;

n) il reato di diserzione con passaggio al nemico, commesso dopo il 13 ottobre 1943.

Art. 4.

(Rinunzia all'amnistia).

L'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, dichiararsi di non volerne usufruire.

In caso di rinuncia si procede, e il giudice applica l'amnistia qualora non ritenga di assolvere l'imputato con una delle formule indicate nell'articolo 479 del Codice di procedura penale.

L'applicazione dell'amnistia, nell'ipotesi prevista dal comma precedente, può aver luogo soltanto al dibattimento. Il giudice non può emettere la declaratoria di amnistia se l'imputato non ha avuto notizia del procedimento, e, comunque, prima del decorso di giorni trenta, se l'imputato risiede nel territorio dello Stato, e di giorni novanta, se risiede all'estero, da quello dell'entrata in vigore di questo decreto.

Art. 5.

(Condono).

Il Presidente della Repubblica è delegato altresì a concedere:

1° la commutazione della pena di morte col mezzo della fucilazione nella schiena e delle pena dell'ergastolo, inflitte o da infliggere per i reati indicati nell'articolo 2, in quelle, rispettivamente, di anni trenta e ventiquattro di reclusione;

2° la commutazione della pena di morte col mezzo della fucilazione nel petto, inflitta o da infliggere per i reati indicati nell'articolo 2, in quella di ventiquattro anni di reclusione militare;

3° il condono delle pene detentive temporanee non superiori ad anni cinque, inflitte o da infliggere per i reati indicati nell'articolo 2. Di altrettanto sono diminuite le pene maggiori.

Per coloro che hanno usufruito o possono usufruire dei condoni concessi con il regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, con il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132, con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 4 e 1° marzo 1947, n. 92, e con il decreto presidenziale 23 dicembre 1949, n. 930, il condono delle pene detentive temporanee è concesso nella misura di anni due.

Art. 6.

(Esclusione dal condono).

Il condono non si applica:

a) ai reati di insubordinazione con violenza e di violenza contro inferiore, se la violenza consiste nell'omicidio consumato;

b) ai reati indicati nell'articolo 2, alle lettere d), e), f), h);

c) ai reati di violenza nelle ipotesi previste dagli articoli 185, secondo e terzo comma, 200, secondo comma, 212, ultima parte, del Codice penale militare di guerra se la violenza consiste nell'omicidio consumato.

Art. 7.

(Esclusione dall'amnistia e dal condono).

Sono esclusi dall'amnistia e dal condono i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi dopo l'8 settembre 1943 da appartenenti alle forze armate germaniche.

Art. 8.

(Reati in danno delle Forze alleate).

Agli imputati o ai condannati per reati indicati nella lettera d) dell'articolo 2 commessi ai danni delle Forze armate alleate o degli appartenenti ad esse sono estesi i benefici di amnistia e indulto concessi dal regio decreto 5 aprile 1944, n. 96, dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 132 e dai decreti del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 4, 1° marzo 1947, n. 92 e 8 maggio 1947, n. 460.

Art. 9.

(Precedenti penali).

L'amnistia e il condono non si applicano nei confronti di coloro che abbiano riportato, alla data del commesso reato, una o più condanne, per delitti non colposi a pena detentiva superiore nel complesso a dieci anni. Nell'applicazione di questa disposizione non si tiene

conto delle condanne estinte per precedente amnistia, nè dei reati estinti alla data di questo decreto per il decorso dei termini della sospensione condizionale della esecuzione della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione, e neppure delle condanne per reati esclusivamente militari e per i reati di disobbedienza e di insubordinazione con insulti o minacce.

Art. 10.

(Latitanti).

Il condono non si applica ai latitanti se non si costituiscono in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di questo decreto. Questa disposizione non si applica nel caso in cui la pena o la residua pena sia interamente condonata o comunque estinta.